COMMISSIONE V

DIFESA

LXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTINOTTI**

INDICE

PAG.

Per un lutto del Vicepresidente Guerrieri Filippo:

PRESIDENTE 629
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 629

Sull'ordine dei lavori:

BUFFONE 630
PRESIDENTE 630

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

PAGLIUCA: Modifica alla legge 31 marzo 1954, n. 115, concernente l'anzianità da attribuire ai Sottotenenti provenienti dall'86° Corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° Corso dell'Accademia militare di Torino (2071) 630
PRESIDENTE 630, 631
PAGLIUCA 630, 631
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 630, 631

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva (2705) 631
PRESIDENTE 631, 632
BARESI, *Relatore* 631
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 632

Votazione segreta:

PRESIDENTE . . . 632

La seduta comincia alle 9,15.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Per un lutto del vicepresidente Guerrieri Filippo.

PRESIDENTE. Prima di iniziare i nostri lavori, ho il dolore di comunicare che la consorte del nostro carissimo amico e collega, onorevole Filippo Guerrieri, è deceduta ed egli stesso ce ne ha data comunicazione con un telegramma. A nome della Commissione non ho mancato di esprimergli la nostra fraterna solidarietà e di partecipare ai funerali che si sono svolti a Genova e sono stati una grande manifestazione di cordoglio per il dolore che ha colpito il nostro amico e collega. L'onorevole Guerrieri mi ha fatto pervenire la seguente lettera:

« Carissimo Presidente, grazie infinite a te e ai colleghi tutti della Commissione per aver condiviso questa mia ora di dolore con tanta fraterna solidarietà. Grazie anche a nome dei miei figlioli ».

L'onorevole Guerrieri è presente a Roma ed è qui alla Camera, ma mi ha pregato di dispensarlo dall'intervenire alla seduta. Io penso che si debba ancora inviargli un saluto fraterno che attesti il nostro affetto per lui e il nostro apprezzamento per la sua egregia opera di parlamentare.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo con tutto il cuore al dolore

dell'onorevole Guerrieri e prego di inviargli a nome del Governo le più sincere condoglianze.

Sull'ordine dei lavori.

BUFFONE. Onorevole Presidente, c'è una mia proposta di legge n. 2552, che reca modificazioni delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1955, n. 726, e che è stata assegnata alla nostra Commissione in sede referente. Chiederei che fosse trasferita in sede legislativa, alla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni ritengo che possa rimanere stabilito di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pagliuca: Modifica alla legge 31 marzo 1954, n. 115, concernente l'anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° Corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° Corso dell'Accademia militare di Torino. (2071).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Pagliuca: « Modifica alla legge 31 marzo 1954, n. 115, concernente l'anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino ».

Nella seduta precedente ho già svolto, personalmente, una breve relazione e come i colleghi ricorderanno, la Commissione deliberò di rinviare il seguito della discussione del provvedimento poiché allora non era presente il proponente onorevole Pagliuca. Tuttavia il rappresentante del Governo ha avuto agio di esporre le sue opinioni che concludevano con la proposta di non passare alla discussione degli articoli.

PAGLIUCA. Desidero conoscere quali sono gli argomenti addotti dal rappresentante del Governo per chiedere di non passare agli articoli.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Riassumo brevemente gli argomenti per i quali il Ministero non è favorevole a questa proposta di legge.

L'86° corso dell'Accademia militare di Modena e il 125° corso dell'Accademia militare di Torino ebbero inizio nel 1942, durante la guerra, e naturalmente convogliarono quegli aspiranti ufficiali che nel corso della guerra stessa ritennero di adire alla carriera di ufficiale in servizio permanente effettivo. Dopo aver terminato il primo anno di studio, questi giovani, per ragioni indipendenti dalla loro volontà (fine della guerra; avvenimenti dell'8 settembre, ecc.) non poterono proseguire i corsi nelle rispettive Accademie.

A Lecce, nel 1944, fu possibile ricostituire un'Accademia unica e gli allievi dei corsi di Modena e di Torino poterono, in vari scaglioni e a seconda delle circostanze e possibilità che le contingenze offrivano, terminare i loro studi. Essi raggiunsero Lecce in epoche diverse, a mano a mano che le località ove si trovavano venivano liberate, e conseguirono la nomina a sottotenente in tre epoche distinte: 1° febbraio 1945, 1° novembre 145 e 15 novembre 1946. Sembrò giusto al Governo e al Parlamento di fissare, con legge 31 marzo 1954, n. 115, un'unica anzianità per questi ufficiali, tenendo presente che essi avevano iniziato i corsi alla stessa data e soltanto per contingenze indipendenti dalla propria volontà erano stati costretti a terminarli in date differenti; una legge quindi ispirata ad un principio di equità e di giustizia quella del 1954 che volle dare a tutti la stessa anzianità del 1° febbraio 1945. Naturalmente essa ha, indirettamente, inciso sull'anzianità relativa dei giovani che avevano iniziato i corsi a Lecce nel 1944, infatti a questi ultimi fu data l'anzianità normale al termine del secondo anno: 15 novembre 1945.

Se dovessimo approvare la proposta di legge dell'onorevole Pagliuca, che prevede anche per coloro che iniziarono il corso a Lecce nel 1944 (preciso: 13 maggio 1944) l'anzianità del 1° febbraio 1945, innanzi tutto verremmo a frustrare la legge del 1954 e poi – secondo me – commetteremmo una grave ingiustizia perché verremmo a sancire che possono essere nominati ufficiali giovani che hanno frequentato solo otto mesi di corso, mentre, in effetti, questi completarono i loro studi in due anni di Accademia e quindi la anzianità del novembre 1945, che è stata data loro, è perfettamente regolare.

Sono questi i motivi che mi indussero a concludere chiedendo di non passare all'esame degli articoli.

PAGLIUCA. Desidero sapere dal rappresentante del Governo se è a sua conoscenza che i membri della IV Commissione permanente del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge che poi divenne legge 31 marzo 1954, n. 115, espressero il desiderio che il Ministero della difesa esami-

nasse e accogliesse eventuali richieste dei danneggiati dall'applicazione della detta legge.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Non ho sott'occhio gli atti parlamentari e quindi non posso dare una risposta precisa; comunque, quale che sia stato il voto di qualche membro del Senato o di tutta la Commissione, è chiaro che il voto stesso non sposta i termini obiettivi della mia esposizione. Ho detto che mentre è giustificabile la legge del 1954 che intese tenere conto della data di inizio del corso e delle circostanze dell'epoca, non sarebbe altrettanto giusta per coloro che iniziarono il corso a guerra già finita (metà del 1944) e lo terminarono alla fine del 1945. Non mi sembra che vi sia una ragione obiettiva per retrodatare l'anzianità di questi ufficiali. L'onorevole Pagliuca sa benissimo che ogni qual volta ci sono leggi che retrodatano l'anzianità di ufficiali, si profila il pericolo di sconvolgere i ruoli. Però nella pratica applicazione della legge n. 115 non sono state incontrate difficoltà di sorta.

PAGLIUCA. Chiedo all'onorevole Presidente di rinviare semplicemente ad una prossima seduta la votazione sulla proposta fatta dal rappresentante del Governo di non passare agli articoli, perché vorrei consultare il resoconto della seduta della Commissione del Senato per vedere se effettivamente vi è qualche argomento che possa resistere agli attacchi del rappresentante del Governo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Non attacchi; semplici osservazioni.

PAGLIUCA. Perché se c'è un voto, anche per deferenza verso l'altro ramo del Parlamento noi dovremmo tenerlo presente, sia pure per non accoglierlo.

Poiché la proposta del rappresentante del Governo è di non passare agli articoli, se essa viene approvata oggi o fra quindici giorni è la medesima cosa. Prego pertanto l'onorevole Presidente di rinviare puramente e semplicemente il seguito della discussione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Una sola parola di precisazione sull'argomento posto dall'onorevole Pagliuca secondo il quale con la mia proposta avrei fatto un atto scortese verso la IV Commissione del Senato. Anzi, ne desumo una conclusione contraria alla tesi dell'onorevole Pagliuca, perché se la stessa Commissione del Senato si è resa promotrice di un certo voto e non ha creduto far seguire ad esso una proposta di legge, vuol dire che si è resa conto che non c'erano quelle ragioni sostenute dall'onorevole Pagliuca.

Per quanto riguarda la proposta di rinvio è chiaro che non mi oppongo, però proporrei all'onorevole Presidente di risolvere subito la questione perché non è opportuno tenere una categoria di ufficiali con la speranza di un vantaggio che non è possibile concedere.

PAGLIUCA. Io chiedo un semplice rinvio.

PRESIDENTE. Per deferenza verso l'egregio collega Pagliuca non abbiamo difficoltà ad accordare il rinvio, fermo restando il principio che le nostre deliberazioni non debbono mai essere influenzate dall'altro ramo del Parlamento per quanto ad esso si debba il maggiore rispetto.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva. (2705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva ».

Il relatore, onorevole Baresi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BARESI, *Relatore.* Lo scopo che si propone il disegno di legge al nostro esame consiste nel sancire esplicitamente la possibilità di affidare la presidenza delle commissioni mobili e dei consigli di leva ad ufficiali dell'Esercito fino a quando la situazione deficitaria del ruolo organico dei commissari di leva non consenta di provvedere nei modi stabiliti dagli articoli 24 e 31 del testo unico delle leggi sul reclutamento. Dato che si prevede che la situazione deficitaria esistente nel ruolo dei commissari di leva potrà essere normalizzata soltanto nel 1960, si dà facoltà all'Amministrazione di continuare ad avvalersi di ufficiali dell'esercito.

Al provvedimento viene data decorrenza dal 10 gennaio 1956, data di inizio delle operazioni di leva della classe 1936 e la sua attuazione non comporta nuove o maggiori spese per il bilancio dello Stato. Prego pertanto la Commissione di volere dare voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Fino al 31 dicembre 1960 la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di cui agli articoli 24 e 31 del testo unico

delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quali risultano sostituiti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, può essere attribuito ad ufficiali dell'Esercito quando la situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consenta di destinare all'anzidetta presidenza un commissario di leva ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nell'articolo 1 vengno citati gli articoli 24 e 31 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito; questi articoli stabiliscono che deve presenziare alle Commissioni di leva un ufficiale in servizio permanente effettivo. Devo proporre che venga soppressa la parola « effettivo ». Infatti con l'entrata in vigore della legge del 1955 avremo degli ufficiali a disposizione che possono e debbono essere utilizzati nei consigli di leva. Negli articoli sopracitati del testo unico, la lettera *b*) resta quindi così modificata:

« *b*) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, delegato dal Ministero della difesa, membro ».

PRESIDENTE. Il relatore ha osservazioni da fare?

BARESI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario:

« Negli articoli 24 e 31 del testo unico, la lettera *b*) è così modificata:

b) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, delegato dal Ministero della difesa, membro ».

(*È approvato*)

L'articolo 1 rimane, pertanto, così modificato:

« Fino al 31 dicembre 1960 la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di cui agli articoli 24 e 31 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quali risultano sostituiti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n 772, può essere attribuito ad ufficiali dell'Esercito quando la situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consenta di destinare all'anzidetta presidenza un commissario di leva.

Negli articoli 24 e 31 del predetto testo unico la la lettera *b*) è così modificata:

b) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, delegato dal Ministero della difesa, membro ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« La presente legge ha effetto dal 10 gennaio 1956 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva » (2705):

Presenti e votanti	51
Maggioranza	26
Voti favorevoli	51
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Ludovico, Baccelli, Baltaro, Bardini, Baresi, Barontini, Belotti, Beltrame, Bettinotti, Biasutti, Boldrini, Bonomelli, Buffone, Candelli, Cavallari Nerino, Cavalli, Chiaramello, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Colitto, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Di Bernardo, Durand de la Penne, Fanelli, Ferrari Riccardo, Foresi, Galli, Ghidetti, Gorini, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Martino Edoardo, Masini, Melloni, Napolitano Francesco, Negrari, Nenni Giuliana, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Pozzo, Priore, Saccenti, Scappini, Stucchi, Tolloy, Villa e Viola.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI